

N. 3218 di Repertorio

N. 1650 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

29 aprile 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di aprile, in Milano, via Metastasio n. 5, io sottoscritta SUSANNA SCHNEIDER, Notaio in Settimo Milanese, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea della società:

“CULTI Milano S.p.A.”

con sede in Milano (MI), via dell'Aprica n. 12, capitale sociale euro 3.095.500,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 08897430966, Repertorio Economico Amministrativo n. 2055576, società con azioni negoziate presso il Mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Società**”),

tenutasi in data 29 aprile 2025

dando atto che detta assemblea si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato da Milano, via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione assembleare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Il giorno 29 aprile 2025, alle ore 11,00 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione FRANCO SPALLA, collegato mediante mezzi di telecomunicazione, il quale mi chiede di redigere il verbale della presente riunione e dichiara:

- che, ai sensi degli artt. 13 e 15 dello statuto sociale e dell'art. 106 D.L. 18/2020, la cui vigenza è stata tempo per tempo prorogata, l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 29 aprile 2025, in prima convocazione, alle ore 11.00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, è stato messo a disposizione sul sito internet della società in data 7 aprile 2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 8 aprile 2025;

- che, ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, D.L. 18/2020, è stato designato Monte Titoli S.p.A. quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF (“**Rappresentante Designato**”) per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, i moduli per il conferimento della

delega;

- che la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Monte Titoli S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Monte Titoli S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- che il Rappresentante Designato, in persona di Claudia Ambrosini, collegata in videoconferenza, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di numero 1 azionista rappresentante numero 2.388.750 azioni ordinarie pari al 77,168% delle complessive n. 3.095.500 azioni ordinarie;

- che l'elenco nominativo dei soci partecipanti tramite il Rappresentante Designato alla odierna assemblea, comprensivo della rilevazione della presenza e dei voti espressi per ciascuna deliberazione, costituisce allegato del verbale assembleare.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Mi designa quale segretario e notaio dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico.

* * * * *

Mi invita quindi a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan ("EGM") gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;

- che non sono pervenute alla società domande ai sensi dell'art. 13 dello statuto;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento collegati con mezzi di telecomunicazione, oltre al Presidente, l'Amministratore Delegato Pierpaolo Manes e i Consiglieri Giovanni Maria Franco Casale e Vittorio

- Mauri, essendo assente giustificata il consigliere Diva Moriani;
- che, per il Collegio Sindacale, sono collegati con mezzi di telecomunicazione il Presidente Luca Maria Manzi e i Sindaci effettivi Michele Gino Lenotti e Francesca Colombo Carnevale Mijno;
 - che il capitale sociale di euro 3.095.500,00 è diviso in n. 3.095.500 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
 - che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dell'art. 9 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: KME Group S.p.A. – 77,168% del capitale sociale;
 - che la società possiede n. 369.750 azioni proprie, pari all'11,94% del capitale sociale.

A questo punto:

- faccio presente che nel corso della discussione non potranno essere presentate proposte di deliberazione né domande di cui all'art. 13 dello statuto, ai sensi dell'art. 135-undecies.1, commi 2 e 3, TUF; eventuali interventi saranno accettati solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti).

Nessuna dichiarazione viene resa.

Do quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

“Parte ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta di distribuzione dell'utile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Approvazione di un Piano di incentivazione al management denominato “Piano di Phantom Shares 2025-2029” e del relativo Regolamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 18 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Conferimento incarico per la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio per gli esercizi 2025-2027 nonché per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno degli esercizi dal 2025 al 2027; attività di verifica periodica di cui all'art. 14 del D. Lgs. 27.1.2010 n. 39, nonché per le attività volte alla sottoscrizione delle

dichiarazioni fiscali in base all'art. 1. Comma 94 L. 244/07, sulla base di proposta motivata del collegio sindacale ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Modifiche degli articoli 14 (Intervento all'Assemblea), 15 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 22 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 23 (Adunanze del Consiglio) e 29 (Collegio sindacale) dello Statuto sociale, anche ai sensi della Legge n. 21 del 5 marzo 2024. Delibere inerenti e conseguenti.”

* * *

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Aprè la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria e mi chiede di fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Segnalo che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge il fascicolo contenente il bilancio d'esercizio unitamente alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e alle altre relazioni e documenti prescritti dalla legge.

In considerazione di quanto sopra esposto, ometto la lettura della relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Do quindi lettura della seguente proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Culti Milano SpA, visti i risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2024, vista la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A.

DELIBERA

- di approvare, nel suo insieme ed in ogni singola appostazione, il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro), che evidenzia un utile di esercizio di Euro 3.842.290,00 (tremilionottocentoquarantaduemiladuecentonovanta/00), unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione.”

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.388.750
- contrari: n. 0
- astenuti n. 0.

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata

all'unanimità degli intervenuti.

* * *

Egli passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria e mi chiede di fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, che prevede la distribuzione di un dividendo di euro 0,10 per azione.

Do quindi lettura della seguente proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Culti Milano SpA, visti i risultati dell'esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro) e tenuto conto che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale e quindi non sono richiesti ulteriori accantonamenti, ai sensi degli articoli 2430 cod. civ. e 32 dello Statuto sociale,

DELIBERA

a) di distribuire un dividendo lordo unitario di Euro 0,10 (zero virgola dieci) per ciascuna delle azioni aventi diritto, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio alla Società alla “record date”, mediante parziale utilizzo dell'utile di esercizio, per l'importo complessivo pari ad Euro 272.575,00 (duecentosettantaduemilacinquecentosettantacinque virgola zero zero) (ove il numero di azioni proprie in portafoglio alla “record date” permanga pari a n. 369.750);

b) di rinviare a nuovo la parte residua dell'utile di esercizio dopo la distribuzione del dividendo di cui alla lettera a), per l'importo pari ad Euro 3.569.715 (tremilionicinquecentosessantanovemilasettecentoquindici) (ove il numero di azioni proprie in portafoglio alla “record date” permanga pari a n. 369.750);

c) di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga in data 7 (sette) maggio 2025 (duemilaventicinque), con data di stacco 5 (cinque) maggio 2025 (duemilaventicinque) e “record date” il 6 (sei) maggio 2025 (duemilaventicinque);

d) di autorizzare il Presidente e il Consigliere Delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta, a dare esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di recepire e dare atto della riduzione o dell'aumento dell'importo dell'utile residuo da imputare a riserva, in dipendenza dell'incremento o della riduzione del numero di azioni proprie in portafoglio alla record date.”

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi delegati.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.388.750
- contrari: n. 0
- astenuti n. 0.

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità degli intervenuti.

* * *

Egli passa quindi alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria e mi chiede di fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata ad approvare l'adozione di un Piano di incentivazione riservato al *management* di Culti Milano SpA, denominato "Piano di *Phantom Shares* 2025-2029" (il "**Piano**") e del relativo regolamento (il "**Regolamento**"), che trovasi allegato alla relazione illustrativa degli amministratori e a cui si rimanda per ogni dettaglio, finalizzato all'incentivazione e alla fidelizzazione, anche nel medio-lungo termine, dei soggetti che occupano le posizioni di maggior rilievo all'interno della Società.

Do quindi lettura della seguente proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Culti Milano SpA, vista la relazione illustrativa degli Amministratori, esaminati il "Piano di Phantom Shares 2025-2029" ed il relativo Regolamento,

DELIBERA

*- di approvare l'adozione di un piano di incentivazione al management denominato "Piano di Phantom Shares 2025-2029" (il "**Piano**") ed il relativo Regolamento del Piano allegato alla relazione illustrativa degli amministratori".*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.388.750
- contrari: n. 0
- astenuti n. 0.

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità degli intervenuti.

* * *

Egli passa quindi alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria e mi chiede di fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata ad autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie ai sensi dell'art. 2357-ter c.c., come meglio precisato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Do quindi direttamente lettura della seguente proposta di deliberazione

contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Culti Milano S.p.A., vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

- preso atto della Relazione illustrativa degli Amministratori;

- vista la delibera dell’assemblea ordinaria del 18 aprile 2024 di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie,

DELIBERA

(A) di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all’acquisto di azioni ordinarie proprie assunta dall’assemblea dei soci in data 18 aprile 2024, a partire dalla data della presente delibera;

(B) di autorizzare operazioni di acquisto di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale e quindi:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 del codice civile, l’acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni proprie ordinarie fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Culti Milano S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o da sue eventuali controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, e che non potranno essere effettuati, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull’EGM, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, acquisti di azioni proprie ad un prezzo unitario (i) inferiore nel minimo e (ii) superiore nel massimo ad un valore rispettivamente inferiore del, ovvero superiore al, 15% (quindici per cento) del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta del giorno precedente ad ogni singola operazione di acquisto, restando inteso che tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie siano volti al perseguimento delle finalità della presente delibera e nell’interesse della Società;

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all’Amministratore Delegato in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, di individuare l’ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell’ambito delle finalità di cui sopra, anteriormente all’avvio del programma medesimo e di procedere all’acquisto delle azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle disposizioni applicabili al Mercato Euronext Growth Milan e con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l’esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l’eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; l’impegno finanziario massimo è previsto in Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00);

(C) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione e che, in occasione dell’acquisto delle azioni proprie ordinarie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.”

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il

Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.388.750
- contrari: n. 0
- astenuti n. 0.

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità degli intervenuti.

* * *

Egli passa quindi alla trattazione del quinto argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria e mi chiede di fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 viene a cessare l'incarico di revisione legale di Deloitte & Touche S.p.A.

Pertanto, si rende necessario conferire un nuovo incarico ad una società di revisione relativa a:

- la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio per gli esercizi 2025-2027 nonché per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno degli esercizi dal 2025 al 2027;

- l'attività di verifica periodica di cui all'art. 14 del D. Lgs. 27.1.2010 n. 39, nonché per le attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all'art. 1. Comma 94 L. 244/07, il tutto sulla base di proposta motivata del collegio sindacale ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 39/2010, redatta in data 11 aprile 2025 e allegata alla relazione degli amministratori messa a disposizione degli interessati. Il collegio sindacale propone che l'incarico di revisione legale sia affidato allo stesso revisore della controllante KME Group S.p.A. e quindi a KPMG S.p.A..

La proposta di deliberazione redatta sulla base di quanto indicato nella proposta motivata del collegio sindacale, è la seguente:

"L'Assemblea degli Azionisti di Culti Milano S.p.A.,

- vista ed approvata la proposta motivata del collegio sindacale ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 39/2010,

DELIBERA

di affidare l'incarico di revisione legale dei conti della società a KPMG S.p.A. per tre esercizi, e precisamente sino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2027 (duemilaventisette), con un compenso annuo complessivo di euro euro 32.346,00."

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le

operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.388.750
- contrari: n. 0
- astenuti n. 0.

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità degli intervenuti.

* * *

Egli constata che l'assemblea è regolarmente costituita anche in forma straordinaria e passa quindi alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria, chiedendomi di fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata ad approvare le seguenti modifiche statutarie:

- all'articolo 14, al fine di consentire che possa essere designato dalla Società un soggetto al quale gli azionisti possono conferire delega, quale Rappresentante Designato che rappresenti necessariamente in Assemblea tutti i soci, ai sensi dell'art. 135-*undecies.1* del TUF;
- agli articoli 15 e 29, adottando una nuova formulazione allineata con l'attuale normativa;
- al terzo comma dell'articolo 22, al fine di allineare a quanto previsto nell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*, in materia di verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori.

Si precisa infine che la presente delibera non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c.

Do quindi lettura della seguente proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

(i) di modificare, con effetto dall'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese, gli articoli 14 (Intervento all'Assemblea), 15 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 22 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 23 (Adunanze del Consiglio) e 29 (Collegio sindacale)

dello Statuto Sociale, come risulta dal testo contenuto nella Relazione illustrativa degli Amministratori;

(ii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere affinché provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare lo statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c."

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da

parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.388.750
- contrari: n. 0
- astenuti n. 0.

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità degli intervenuti.

* * *

* * *

Egli ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari alle **ore 11,23.**

* * * * *

A richiesta del Presidente, si allega al presente atto:

“**A**” Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni.

“**B**” Relazioni illustrative degli amministratori (in unica fascicolazione).

“**C**” Statuto sociale aggiornato, per le finalità di cui all'art. 2436 c.c.

* * * * *

Copie e Trattamento dati personali

Il Presidente ha preso atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente ha autorizzato il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 12,35 di questo giorno ventinove aprile duemilaventicinque.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di cinque fogli ed occupa dieci pagine sin qui.

Firmato Susanna Schneider

CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria 29 aprile 2025

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della
Dottoressa Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
KME GROUP SPA	00931330583	2.388.750	77,168%
Totale		2.388.750	77,168%



CULTI MILANO
Assemblea ordinaria e straordinaria
29 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **1** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **2.388.750** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **77,168%** di n. **3.095.500** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria


29 aprile 2025

Punto 1 della parte ordinaria

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.388.750	100%	77,168%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.388.750	100,000%	77,168%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.388.750	100,000%	77,168%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.388.750	100,000%	77,168%



CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2025

Punto 1 della parte ordinaria

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
KME GROUP SPA	00931330583	2.388.750	100,000%	F

Totale votanti	2.388.750	100%
-----------------------	------------------	-------------

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2025

Punto 2 della parte ordinaria

Proposta di distribuzione dell'utile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.388.750	100%	77,168%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.388.750	100,000%	77,168%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.388.750	100,000%	77,168%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.388.750	100,000%	77,168%



CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2025

Punto 2 della parte ordinaria

Proposta di distribuzione dell'utile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
KME GROUP SPA	00931330583	2.388.750	100,000%	F

Totale votanti	2.388.750	100%
-----------------------	------------------	-------------

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2025

Punto 3 della parte ordinaria

Approvazione di un Piano di incentivazione al management denominato "Piano di Phantom Shares 2025-2029" e del relativo Regolamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.388.750	100%	77,168%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.388.750	100,000%	77,168%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.388.750	100,000%	77,168%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.388.750	100,000%	77,168%



CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria 29 aprile 2025

Punto 3 della parte ordinaria

Approvazione di un Piano di incentivazione al management denominato "Piano di Phantom Shares 2025-2029" e del relativo Regolamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
KME GROUP SPA	00931330583	2.388.750	100,000%	F

Totale votanti	2.388.750	100%
-----------------------	------------------	-------------

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria


29 aprile 2025

Punto 4 della parte ordinaria

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 18 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.388.750	100%	77,168%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.388.750	100,000%	77,168%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.388.750	100,000%	77,168%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale	2.388.750	100,000%	77,168%



CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria 29 aprile 2025

Punto 4 della parte ordinaria

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 18 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
KME GROUP SPA	00931330583	2.388.750	100,000%	F

Totale votanti	2.388.750	100%
-----------------------	------------------	-------------

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2025

Punto 5 della parte ordinaria

Conferimento incarico per la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio per gli esercizi 2025-2027 nonché per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno degli esercizi dal 2025 al 2027; attività di verifica periodica di cui all'art. 14 del D. Lgs. 27.1.2010 n. 39, nonché per le attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all'art. 1. Comma 94 L. 244/07, sulla base di proposta motivata del collegio sindacale ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.388.750	100%	77,168%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.388.750	100,000%	77,168%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.388.750	100,000%	77,168%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.388.750	100,000%	77,168%



CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2025

Punto 5 della parte ordinaria

Conferimento incarico per la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio per gli esercizi 2025-2027 nonché per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno degli esercizi dal 2025 al 2027; attività di verifica periodica di cui all'art. 14 del D. Lgs. 27.1.2010 n. 39, nonché per le attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all'art. 1. Comma 94 L. 244/07, sulla base di proposta motivata del collegio sindacale ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
KME GROUP SPA	00931330583	2.388.750	100,000%	F

Totale votanti	2.388.750	100%
-----------------------	------------------	-------------

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2025

Punto 1 della parte straordinaria

Modifiche degli articoli 14 (Intervento all'Assemblea), 15 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 22 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 23 (Adunanze del Consiglio) e 29 (Collegio sindacale) dello Statuto sociale, anche ai sensi della Legge n. 21 del 5 marzo 2024. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.388.750	100%	77,168%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.388.750	100,000%	77,168%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.388.750	100,000%	77,168%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.388.750	100,000%	77,168%



CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2025

Punto 1 della parte straordinaria

Modifiche degli articoli 14 (Intervento all'Assemblea), 15 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 22 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 23 (Adunanze del Consiglio) e 29 (Collegio sindacale) dello Statuto sociale, anche ai sensi della Legge n. 21 del 5 marzo 2024. Delibere inerenti e conseguenti.


Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
KME GROUP SPA	00931330583	2.388.750	100,000%	F

Totale votanti 2.388.750 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso



CULTI MILANO SPA

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

*(29 aprile 2025 in prima convocazione)
(30 aprile 2025 in seconda convocazione)*

**Relazioni illustrative
del Consiglio di Amministrazione
sui punti all'ordine del giorno**



CULTI MILANO SPA

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(29 aprile 2025 in prima convocazione)

(30 aprile 2025 in seconda convocazione)

Parte ordinaria

1° Punto

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;
relazioni del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione. Presentazione del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 marzo 2025, che evidenzia un utile di Euro 3.842.290,00. Contestualmente, viene presentato anche il bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 20 marzo 2025.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla gestione, che sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Con le medesime modalità saranno rese inoltre disponibili le relazioni redatte dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione Deloitte & Touche SpA.

Facendo rinvio ai predetti documenti, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione in ordine all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Culti Milano SpA, visti i risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2024, vista la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A.

DELIBERA

- *di approvare, nel suo insieme ed in ogni singola appostazione, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 3.842.290,00 (tremilioniottocentoquarantaduemiladuecentonovanta/00), unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione.”*

Milano, 20 marzo 2025

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Franco Spalla)



CULTI MILANO SPA

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

*(29 aprile 2025 in prima convocazione)
(30 aprile 2025 in seconda convocazione)*

Parte ordinaria

2° Punto

**Proposta di distribuzione dell'utile.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Proposta di distribuzione dell'utile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione dell'utile di fine esercizio, pari ad Euro 3.842.290,00, come riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e quindi mediante (i) distribuzione di un dividendo lordo unitario di Euro 0,10 per ciascuna delle azioni aventi diritto, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio alla Società alla "record date", mediante parziale utilizzo dell'utile di esercizio, per l'importo complessivo pari ad Euro 272.575,00 ove il numero di azioni proprie in portafoglio alla "record date" permanga pari a n. 369.750 e (ii) rinvio a nuovo dell'importo residuo di Euro 3.569.715, ove il numero di azioni proprie in portafoglio alla "record date" permanga pari a n. 369.750.

Si precisa che i predetti dividendi, qualora deliberati, saranno messi in pagamento dal 7 maggio 2025, con data di legittimazione per ciascun azionista a percepirli (record date) il 6 maggio 2025 e stacco cedola (numero 8) il 5 maggio 2025.

Per maggiori informazioni si rinvia al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 nonché alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

Se d'accordo con la predetta proposta, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Culti Milano SpA, visti i risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2024 e tenuto conto che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale e quindi non sono richiesti ulteriori accantonamenti, ai sensi degli articoli 2430 cod. civ. e 32 dello Statuto sociale,

DELIBERA

- a) *di distribuire un dividendo lordo unitario di Euro 0,10 per ciascuna delle azioni aventi diritto, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio alla Società alla "record date", mediante parziale utilizzo dell'utile di esercizio, per l'importo complessivo pari ad Euro 272.575,00 (ove il numero di azioni proprie in portafoglio alla "record date" permanga pari a n. 369.750);*
- b) *di rinviare a nuovo la parte residua dell'utile di esercizio dopo la distribuzione del dividendo di cui alla lettera a), per l'importo pari ad euro per Euro 3.569.715 (ove il numero di azioni proprie in portafoglio alla "record date" permanga pari a n. 369.750);*
- c) *di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga in data 7 maggio 2025, con data di stacco 5 maggio 2025 e "record date" il 6 maggio 2025;*
- d) *di autorizzare il Presidente e il Consigliere Delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta, a dare esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di recepire e dare atto della riduzione o dell'aumento dell'importo dell'utile residuo da imputare a riserva, in dipendenza dell'incremento o della riduzione del numero di azioni proprie in portafoglio alla record date."*

Milano, 20 marzo 2025

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Franco Spalla)



CULTI MILANO SPA

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(29 aprile 2025 in prima convocazione)

(30 aprile 2025 in seconda convocazione)

Parte ordinaria

3° Punto

Approvazione di un Piano di incentivazione al *management* denominato “Piano di *Phantom Shares* 2025-2029” e del relativo Regolamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Approvazione di un Piano di incentivazione al *management* denominato “Piano di *Phantom Shares* 2025-2029” e del relativo Regolamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per approvare l'adozione di un Piano di incentivazione riservato al *management* di Culti Milano SpA, denominato “Piano di *Phantom Shares* 2025-2029” (il “Piano”) e del relativo regolamento (il “Regolamento”), che viene allegato alla presente relazione (la “Relazione”) e a cui si rimanda per maggiori informazioni.

L'adozione del Piano è finalizzata all'incentivazione e alla fidelizzazione, anche nel medio-lungo termine, dei beneficiari, individuati nei soggetti che occupano le posizioni di maggior rilievo all'interno della Società e sono, quindi, più direttamente responsabili dei risultati aziendali (i “Beneficiari”).

In particolare, il Piano costituisce uno degli strumenti mediante il quale si intende coinvolgere i soggetti che rivestono un ruolo centrale nel raggiungimento dei risultati di andamento gestionale della Società, al fine di rafforzarne la fidelizzazione, garantendo al tempo stesso l'allineamento con gli interessi degli azionisti, la diffusione di una cultura di creazione del valore, nella prospettiva di sviluppare la fiducia nella crescita della Società.

In considerazione e ai fini del perseguimento di tali obiettivi il Piano si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e si articola in un quadriennio (dal 2025 al 2029). Tale intervallo è stato giudicato il più adatto per perseguire gli obiettivi di incentivazione prefissati.

Il Piano è riservato al Presidente, all'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale della Società individuati dal Consiglio di Amministrazione quali soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all'interno dell'Emittente o che svolgono a favore della stessa attività strategiche e funzionali al business.

Lo schema di incentivazione previsto dal Piano è il medesimo per tutti i Beneficiari, differenziandosi esclusivamente per il numero di *Phantom Shares* attribuite e che risulta crescente in relazione al ruolo ricoperto ed alle responsabilità assegnate.

L'amministrazione del Piano è demandata al Consiglio di Amministrazione, che si avvarrà delle funzioni aziendali per gli aspetti di loro competenza e potrà anche delegare i propri poteri all'Amministratore Delegato o ad altri Consiglieri. Il Piano prevede che al Consiglio di Amministrazione siano attribuiti tutti i poteri per dare attuazione allo stesso.

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita ai Beneficiari delle *Phantom Shares* che, ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento, determinano l'insorgere in capo a ciascun Beneficiario del diritto



alla corresponsione del Bonus determinato sulla base del Valore di Liquidazione, determinato nella differenza tra:

(i) la media aritmetica del prezzo di quotazione ufficiale delle azioni della Società presso EGM nei tre mesi antecedenti il 20 marzo 2025

e

(ii) la media aritmetica del prezzo ufficiale di quotazione delle Azioni presso EGM nei tre mesi antecedenti la Data di Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2028.

Trattandosi di un piano di *Phantom Shares*, il Piano non prevede l'assegnazione o l'acquisto di azioni da parte della Società.

Il numero complessivo di *Phantom Shares* attribuite ai Beneficiari in esecuzione del Piano è pari a 155.000, avuto riguardo alla rilevanza della rispettiva posizione ricoperta nell'ambito della Società in relazione alla valorizzazione della Società.

Le *Phantom Shares* saranno liquidabili in ogni caso dal primo al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028 (Periodo di Liquidazione) e pertanto, il Piano si concluderà con la maturazione del diritto alla corresponsione del Bonus nel predetto termine ultimo del trentesimo giorno (compreso) successivo alla data di approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028 da parte dell'assemblea.

In conseguenza dell'esercizio del diritto di liquidazione delle *Phantom Shares*, i Beneficiari avranno il diritto, ai termini e condizioni di cui al presente Regolamento, alla corresponsione del Bonus.

Se d'accordo, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Culti Milano SpA, vista la relazione illustrativa degli Amministratori, esaminati il “Piano di Phantom Shares 2025-2029” ed il relativo Regolamento,

DELIBERA

- *di approvare l'adozione di un piano di incentivazione al management denominato “Piano di Phantom Shares 2025-2029” (il “Piano”) ed il relativo Regolamento del Piano allegato alla relazione illustrativa degli amministratori”.*

Milano, 20 marzo 2025

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Franco Spalla)

CULTI MILANO SPA

REGOLAMENTO DEL PIANO DI INCENTIVAZIONE

BASATO

SULL'ATTRIBUZIONE

DI

PHANTOM SHARES

DENOMINATO

“PIANO DI *PHANTOM SHARES* 2025-2029”

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name or set of initials.

PREMESSA

In data 20 marzo 2025, il Consiglio di Amministrazione di Culti Milano SpA (“Culti Milano” o anche la “Società”) ha approvato le linee guida del piano di incentivazione riservato ai Beneficiari (come *infra* definiti), denominato “*Piano di Phantom Shares 2025-2029*” (il “Piano”), nonché il presente regolamento (il “Regolamento”), provvedendo altresì alla convocazione, per i giorni 29 e 30 aprile 2025, rispettivamente in prima e seconda adunanza, dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione, *inter alia*, del Piano e del relativo Regolamento.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, i termini sotto indicati hanno il seguente significato:

EGM	<i>Euronext Growth Milan</i> , sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Azioni	Le azioni ordinarie della Società.
Beneficiari	Il Presidente Franco Spalla, l’Amministratore Delegato Pierpaolo Manes ed il Direttore Generale Giovanni Casale.
Bonus	L’importo lordo in denaro che verrà corrisposto a ciascun Beneficiario che avrà legittimamente esercitato le <i>Phantom Shares</i> nei termini e alle condizioni di cui al Regolamento e che viene determinato in ragione del Valore di Maturazione (come <i>oltre</i> definito). Il Bonus potrebbe essere soggetto a eventuali ritenute fiscali e previdenziali ai sensi di legge.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n.6.
Codice Civile	Il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942 – XX, n.262, e s.m.i.
Comunicazione di Attribuzione	Comunicazione inviata a ciascun Beneficiario con allegata copia del presente Regolamento e con indicato il numero delle <i>Phantom Shares</i> attribuite a tale Beneficiario ed il Periodo di Esercizio.

Comunicazione di Cessazione

La comunicazione in forma scritta (atto unilaterale o accordo bilaterale) avente a oggetto la cessazione del Rapporto; restando inteso che, in caso di parallela coesistenza in capo allo stesso Beneficiario di un Rapporto di lavoro subordinato e di un Rapporto di amministrazione, ai fini del Regolamento, si terrà conto solo dell'eventuale Comunicazione di Cessazione avente a oggetto la cessazione del Rapporto di lavoro subordinato.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione *pro tempore* della Società ovvero suoi componenti dallo stesso appositamente delegati, i quali effettueranno ogni valutazione relativa al Piano, assumendo ogni relativa determinazione, e daranno esecuzione a quanto previsto dal Regolamento.

Culti Milano o Emittente o Società

CULTI Milano S.p.A., con sede legale in Via dell'Aprica, 12, 20158 Milano MI, C.F., partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 08897430966, R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) n. MI-2055576.

Data di Approvazione del Bilancio 2028

La data in cui l'assemblea dell'Emittente approverà il bilancio relativo all'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2028.

Data di Attribuzione

Con riferimento a ciascun Beneficiario, la data della Comunicazione di Attribuzione.

Data di Cessazione

La data di (i) ricevimento da parte del destinatario della Comunicazione di Cessazione (in caso di atto unilaterale e indipendentemente all'eventuale diversa data di cessazione del Rapporto ivi indicata), ovvero (ii) cessazione del Rapporto (in caso di accordo bilaterale o di decesso del Beneficiario).



Data di Pagamento	La data in cui la Società corrisponderà il Bonus ai Beneficiari che hanno chiesto la liquidazione delle <i>Phantom Shares</i> , corrispondente al quinto Giorno Lavorativo successivo allo scadere del Periodo di Liquidazione.
Giorno Lavorativo	Ciascun giorno di calendario a eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali Borsa Italiana non è operante per l'esercizio della normale attività.
Periodo di Liquidazione	Indistintamente, i Giorni Lavorativi nel corso dei quali potranno essere liquidate, su richiesta del Beneficiario, le <i>Phantom Shares</i> , e cioè dal primo al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028.
<i>Phantom Shares</i>	Le numero 155.000 <i>Phantom Shares</i> oggetto del Piano, gratuite e non trasferibili <i>inter vivos</i> , la cui liquidazione attribuisce al Beneficiario il diritto alla corresponsione del Bonus, nei termini ed alle condizioni previste dal Regolamento.
Piano	Il piano di <i>phantom shares</i> rivolto ai Beneficiari di cui al presente Regolamento denominato “ <i>Piano di Phantom Shares 2025-2029</i> ”.
Regolamento Emittenti EGM	Regolamento Emittenti EGM approvato e pubblicato da Borsa Italiana.
Rapporto	Il rapporto di lavoro subordinato e/o di amministrazione tra i Beneficiari e la Società. In caso di parallela coesistenza in capo allo stesso Beneficiario di un Rapporto di lavoro subordinato e di un Rapporto di amministrazione, ai fini del Regolamento si terrà conto della sussistenza del Rapporto di lavoro subordinato.

Regolamento

Il regolamento, avente a oggetto la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini di attuazione del Piano.

Valore Iniziale

La media aritmetica del prezzo di quotazione ufficiale delle Azioni presso EGM nei tre mesi antecedenti il 20 marzo 2025.

Valore Finale

La media aritmetica del prezzo ufficiale di quotazione delle Azioni presso EGM nei tre mesi antecedenti la Data di Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2028.

Valore di Liquidazione

La differenza tra il Valore Iniziale ed il Valore Finale delle Azioni secondo quanto previsto dal Regolamento.



1. SOGGETTI DESTINATARI

Indicazione dei Beneficiari

Il Piano è riservato al Presidente, all'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale della Società individuati dal Consiglio di Amministrazione quali soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all'interno dell'Emittente o che svolgono a favore della stessa attività strategiche e funzionali al *business*.

La seguente tabella indica i quantitativi di *Phantom Shares* attribuibili a ciascun Beneficiario.

Beneficiario	Carica	<i>Phantom Shares</i>
Franco Spalla	Presidente	30.000
Pierpaolo Manes	Amministratore Delegato	80.000
Giovani Casale	Consigliere e Direttore Generale	45.000

Si segnala che lo schema di incentivazione previsto dal Piano è il medesimo per tutti i Beneficiari, differenziandosi esclusivamente per il numero di *Phantom Shares* attribuite e che risulta crescente in relazione al ruolo ricoperto e dalle responsabilità assegnate.

2. RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

Obiettivi che si intendono raggiungere mediante il Piano

L'adozione del Piano è finalizzata all'incentivazione e alla fidelizzazione, anche nel medio-lungo termine, dei Beneficiari che occupano le posizioni di maggior rilievo all'interno della Società e sono, quindi, più direttamente responsabili dei risultati aziendali.

In particolare, il Piano costituisce uno degli strumenti mediante il quale si intende coinvolgere i soggetti che rivestono un ruolo centrale nel raggiungimento dei risultati di andamento gestionale della Società, al fine di rafforzarne la fidelizzazione, garantendo al tempo stesso l'allineamento con gli interessi degli azionisti, la diffusione di una cultura di creazione del valore, nella prospettiva di sviluppare la fiducia nella crescita della Società.

In considerazione e ai fini del perseguimento di tali obiettivi il Piano si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e si articola in un quadriennio (dal 2025 al 2029). Tale intervallo è stato giudicato il più adatto per perseguire gli obiettivi di incentivazione prefissati.

Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale contabile che hanno inciso sulla definizione del Piano

Non vi sono state significative valutazioni di ordine fiscale o contabile che abbiano influito nella predisposizione del Piano. In particolare, in relazione all'erogazione del Bonus, verrà tenuto in

considerazione il regime di imposizione applicabile vigente nello stato di residenza fiscale di ciascun Beneficiario.

Eventuale sostegno del Piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003 n. 350

Il Piano non riceve alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DELLE *PHANTOM SHARES* ATTRIBUITE

Nella riunione in data 20 marzo 2025, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'adozione del Piano e del relativo Regolamento, determinando il quantitativo delle *Phantom Shares* ed individuandone i Beneficiari.

L'Assemblea dei soci è chiamata alla approvazione del Piano ai termini e alle condizioni indicati nel presente Regolamento.

Soggetti incaricati per l'amministrazione del Piano

L'amministrazione del Piano è demandata al Consiglio di Amministrazione, che si avvarrà delle funzioni aziendali per gli aspetti di loro competenza e potrà anche delegare i propri poteri all'Amministratore Delegato o ad altri Consiglieri. Il Piano prevede che al Consiglio di Amministrazione siano attribuiti tutti i poteri per dare attuazione allo stesso.

Operazioni straordinarie

In caso di operazioni straordinarie sul capitale della Società non espressamente disciplinate dal Regolamento (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni, riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di Azioni, aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, offerti in opzione agli azionisti ovvero senza diritto di opzione, eventualmente anche da liberarsi mediante conferimento in natura, raggruppamento o frazionamento di Azioni) ovvero di modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sulle *Phantom Shares*, sulle Azioni o sul Piano, il Consiglio di Amministrazione apporrà al Regolamento, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'assemblea degli azionisti della Società, tutte le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie od opportune per mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano.

In caso di operazioni straordinarie tali da comportare una modifica del perimetro della Società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni e/o cessioni di partecipazioni e/o rami di azienda, ovvero quotazione delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA), il Consiglio di Amministrazione, contestualmente e unitamente alla delibera di approvazione dell'operazione straordinaria, apporrà al Piano



le modifiche necessarie o opportune al fine di neutralizzare gli effetti di tale operazione sulle *Phantom Shares*. In particolare, il Consiglio di Amministrazione potrà modificare o integrare, tra l'altro, in via esemplificativa e non esaustiva: (i) il numero e/o le caratteristiche delle *Phantom Shares* (Valore di Liquidazione, ecc.), e (ii) le altre condizioni di maturazione e di esercizio dei diritti spettanti ai Beneficiari in ragione del Regolamento.

In caso di *delisting* delle Azioni, ovvero di cambio di controllo della Società (anche a seguito di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio), i Beneficiari avranno diritto di liquidazione anticipata delle *Phantom Shares*. A tal fine la Società invierà ai Beneficiari una comunicazione con indicazione dei valori e modalità di liquidazione, cui i Beneficiari avranno diritto di aderire entro un termine comunque di durata non inferiore a 10 Giorni Lavorativi dalla data di invio della stessa da parte della Società ai Beneficiari, restando inteso che, salvo diversa indicazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in caso di mancato o parziale esercizio dei diritti relativi alle *Phantom Shares* da parte dei Beneficiari entro tale Periodo di Esercizio (e fermo comunque quanto disposto dal Regolamento), essi perderanno definitivamente ogni diritto non esercitato in relazione alle *Phantom Shares* attribuite.

4. CARATTERISTICHE DELLE *PHANTOM SHARES* ATTRIBUITE

Assegnazione delle *Phantom Shares*

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita ai Beneficiari delle *Phantom Shares* che, ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento, determinano l'insorgere in capo a ciascun Beneficiario del diritto alla corresponsione del Bonus determinato sulla base del Valore di Liquidazione.

Le *Phantom Shares* vengono attribuite ai Beneficiari a titolo personale, e non potranno essere trasferite per atto tra vivi né assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.

Tra i Beneficiari del Piano vi sono amministratori della Società e la deliberazione consiliare di attribuzione delle *Phantom Shares* è stata adottata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2391 del Codice Civile e, per quanto occorrer possa, dell'art. 2389 del Codice Civile.

Trattandosi di un piano di *PhantomShares*, il Piano non prevede l'assegnazione o l'acquisto di Azioni da parte della Società.

Per l'attuazione del Piano è prevista, invece, l'attribuzione di *Phantom Shares* ai Beneficiari che determinano, ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento, l'insorgere in capo a ciascun Beneficiario del diritto alla corresponsione del Bonus.

Modalità e termini di assegnazione delle *Phantom Shares*

Ove il Piano venga approvato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione invierà ai Beneficiari entro il 20 maggio 2025, la Comunicazione di Attribuzione, corredata del Regolamento, con indicato il

numero di *Phantom Shares* che si intendono attribuire ed il Periodo di Liquidazione indicato nel Regolamento, oltre a eventuali istruzioni correlate alla gestione del Piano.

I Beneficiari potranno aderire al Piano dandone conferma alla Società, inviando copia del Regolamento e della Comunicazione di Attribuzione – sottoscritti in ogni pagina – entro 10 giorni dal ricevimento degli stessi. Al ricevimento di tale documentazione debitamente firmata, la Società invierà una comunicazione di ricevuta e conferma, a seguito della quale le *Phantom Shares* si intenderanno attribuite al Beneficiario avente diritto.

Numero di *Phantom Shares*

Il numero complessivo di *Phantom Shares* attribuite ai Beneficiari in esecuzione del Piano è pari a 155.000, avuto riguardo alla rilevanza della rispettiva posizione ricoperta nell'ambito della Società in relazione alla valorizzazione della Società.

Diffusione di informazioni privilegiate e *internal dealing*

A tale riguardo, le *Phantom Shares* che saranno assegnate non risulteranno esercitabili immediatamente, ma solo durante il Periodo di Liquidazione; pertanto, l'eventuale diffusione di informazioni privilegiate in concomitanza con la Data di Attribuzione risulterà ininfluente nei riguardi della generalità dei Beneficiari, in quanto a tale momento a costoro sarà precluso l'esercizio del diritto di liquidazione delle predette *Phantom Shares* assegnate con la relativa Comunicazione di Attribuzione.

Durata del Piano

Le *Phantom Shares* saranno liquidabili in ogni caso dal primo al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028 (Periodo di Liquidazione) e pertanto, il Piano si concluderà con la maturazione del diritto alla corresponsione del Bonus nel predetto termine ultimo del trentesimo giorno (compreso) successivo alla data di approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028 da parte dell'assemblea.

5. PHANTOM SHARES LIQUIDABILI E BONUS

Periodo di Liquidazione

Le *Phantom Shares* saranno liquidabili a decorrere dalla data di inizio del Periodo di Liquidazione

Le *Phantom Shares* non potranno essere, in ogni caso, liquidate dopo il trentesimo giorno (compreso) successivo alla data di approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028 da parte dell'assemblea.



Determinazione del Bonus

In conseguenza dell'esercizio del diritto di liquidazione delle *Phantom Shares*, i Beneficiari avranno il diritto, ai termini e condizioni di cui al presente Regolamento, alla corresponsione del Bonus.

Il Bonus verrà corrisposto dalla Società a ciascun Beneficiario che ha chiesto la liquidazione delle *Phantom Shares* alla relativa Data di Pagamento.

Fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, successivamente all'erogazione del Bonus, la Società si riserva il diritto, entro i termini di prescrizione previsti dalle vigenti disposizioni legislative e indipendentemente dal fatto che il Rapporto sia ancora in essere o cessato, di chiedere al Beneficiario la restituzione del Bonus già erogato (c.d. "*clawback*"), qualora si verificasse una delle seguenti casistiche:

- Comportamenti fraudolenti o di colpa grave del Beneficiario a danno della Società;
- Gravi e intenzionali violazioni delle leggi e di norme aziendali da parte del Beneficiario;
- Erogazione del Bonus sulla base di dati che in seguito risultino manifestamente errati o dolosamente alterati per fatto imputabile al Beneficiario.

Cessazione del Rapporto

Hanno diritto all'erogazione del Bonus, i Beneficiari che al termine del Periodo di Esercizio, siano in costanza con il Rapporto senza che sia in corso l'eventuale periodo di preavviso o comunque senza che sia stata data comunicazione di recesso.

In caso di cessazione del Rapporto prima del termine del Periodo di Esercizio, il Beneficiario perderà automaticamente le *Phantom Shares* che quindi diverranno inefficaci e il medesimo non avrà inoltre diritto a ricevere alcun compenso o indennizzo a qualsivoglia titolo da parte della Società, fatta eccezione per quanto di seguito indicato.

Nel caso di cessazione del Rapporto prima del termine del Periodo di Liquidazione per causa diversa da:

- i. Licenziamento disciplinare (incluso per dolo o colpa grave);
- ii. Dimissioni non per giusta causa;
- iii. Revoca per giusta causa (ivi compresa la revoca per dolo o colpa grave) dell'incarico di amministratore;
- iv. Dimissioni non per giusta causa dell'amministratore;

e quindi anche nell'ipotesi di risoluzione consensuale del Rapporto, verrà mantenuto il diritto (per il Beneficiario o per gli eredi o aventi causa) a ricevere il Bonus.

In caso di parallela coesistenza in capo allo stesso Beneficiario di un Rapporto di lavoro subordinato e di un Rapporto di amministrazione, si terrà conto solo della cessazione del Rapporto di lavoro subordinato.

Resta inteso che: (i) la scadenza naturale della carica di amministratore seguita da immediato rinnovo senza soluzione di continuità non sarà ritenuta una cessazione del Rapporto; e che (ii) il diritto dei Beneficiari al ricevimento del Bonus resterà sospeso a partire dal momento dell'eventuale invio di una lettera di contestazione disciplinare e sino al momento della ricezione della comunicazione con cui sia stata irrogata la relativa sanzione ovvero della comunicazione da parte della Società di non voler procedere all'irrogazione di alcuna sanzione.

Resta infine inteso che, in caso di trasferimento del Rapporto dalla Società ad un'altra società del gruppo e/o in caso di cessazione del Rapporto e contestuale instaurazione di un nuovo Rapporto nell'ambito del gruppo, il Beneficiario conserverà ogni diritto attribuitogli dal Regolamento.

Altre eventuali cause di annullamento del Piano

Non sono previste cause di annullamento del Piano.

Valutazioni sull'onere atteso per la Società alla Data di Attribuzione

Non è possibile allo stato quantificare il massimo onere atteso per la Società.

Effetti diluitivi

Il Piano non avrà effetti diluitivi.



CULTI MILANO SPA

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

*(29 aprile 2025 in prima convocazione)
(30 aprile 2025 in seconda convocazione)*

Parte ordinaria

4° Punto

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile, nonché del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 18 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile, nonché del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 18 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie Culti Milano S.p.A. ("Culti Milano" o la "Società"), ai sensi dell'art. 2357 c.c., nonché del Regolamento degli Emittenti quotati sul Mercato *Euronext Growth Milan* ("Regolamento EGM") e relative disposizioni di attuazione.

Con delibera assunta in data 18 aprile 2024, questa Assemblea aveva autorizzato l'acquisto di azioni ordinarie della Società. L'autorizzazione aveva durata di 18 mesi dalla data della suddetta delibera e, pertanto, andrà a scadere nell'ottobre 2025.

Appare quindi opportuno che alla Società sia attribuita la facoltà di procedere all'acquisto di azioni proprie anche oltre il termine sopra indicato, per le finalità indicate al successivo paragrafo 1.

Si propone quindi ai signori Azionisti di deliberare una nuova autorizzazione all'acquisto di azioni proprie nei termini illustrati nella presente Relazione, previa revoca della delibera assunta il 18 aprile 2024 per la parte non ancora eseguita.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all'Assemblea ordinaria, è finalizzata a sostenere la liquidità delle azioni negoziate sul mercato EGM, per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito "MAR") e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie Culti Milano, prive di indicazione del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni Culti Milano di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o da sue eventuali controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile



(alla data della presente Relazione, detto limite è fissato nel 20% del capitale sociale a norma dell'art. 2357, comma 3, c.c.).

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità indicate al paragrafo 1 che precede, anteriormente all'avvio del programma medesimo, nel rispetto del limite massimo di cui sopra.

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Culti Milano è pari ad Euro 3.095.500 rappresentato da complessive n. 3.095.500 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Alla stessa data, la Società detiene in portafoglio n. 369.750 azioni proprie.

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, c.c.

Come indicato al precedente paragrafo 2, in qualunque momento il numero massimo di azioni proprie possedute da Culti Milano, tenuto conto delle azioni possedute anche da società da essa controllate, non dovrà mai superare il limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge, verranno in ogni caso approntate procedure idonee a garantire una tempestiva e completa informativa in ordine ai possessi azionari.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per il periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte ed in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo delle azioni proprie da acquistare

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie, da compiersi in ogni caso nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'EGM, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, non potranno essere effettuati ad un prezzo unitario di acquisto (i) inferiore nel minimo e (ii) superiore nel massimo ad un valore rispettivamente inferiore del, ovvero

superiore al, 15% del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta del giorno precedente ad ogni singola operazione di acquisto, restando inteso che tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie effettuati per il perseguimento delle finalità della presente proposta di delibera e nell'interesse della Società.

L'impegno finanziario massimo è previsto in Euro 500.000 (cinquecentomila).

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati

Il Consiglio di Amministrazione propone che il numero massimo di azioni ordinarie proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 50% della media giornaliera di azioni scambiate sul mercato nei 20 giorni precedenti, in considerazione della limitata liquidità del titolo, salve le prescrizioni ed i casi eccezionali previsti dal Regolamento 2273/2003/CE e, in generale, dalla normativa applicabile e nel rispetto delle relative prassi di mercato ammesse.

La Società informerà il pubblico e Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

7 Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente che l'acquisto di azioni ordinarie proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Culti Milano S.p.A., vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

- preso atto della Relazione illustrativa degli Amministratori;

- vista la delibera dell'assemblea ordinaria del 18 aprile 2024 di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie,

delibera

(A) *di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie proprie assunta dall'assemblea dei soci in data 18 aprile 2024, a partire dalla data della presente delibera;*

(B) *di autorizzare operazioni di acquisto di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale e quindi:*

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni



proprie ordinarie fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Culti Milano S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o da sue eventuali controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, e che non potranno essere effettuati, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'EGM, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, acquisti di azioni proprie ad un prezzo unitario (i) inferiore nel minimo e (ii) superiore nel massimo ad un valore rispettivamente inferiore del, ovvero superiore al, 15% del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta del giorno precedente ad ogni singola operazione di acquisto, restando inteso che tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie siano volti al perseguimento delle finalità della presente delibera e nell'interesse della Società;

- 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità di cui sopra, anteriormente all'avvio del programma medesimo e di procedere all'acquisto delle azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle disposizioni applicabili al Mercato Euronext Growth Milan e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; l'impegno finanziario massimo è previsto in Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00);*
- (C) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto delle azioni proprie ordinarie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.*

Milano, 20 marzo 2025

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Franco Spalla)

CULTI MILANO SPA

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(29 aprile 2025 in prima convocazione)

(30 aprile 2025 in seconda convocazione)

Parte ordinaria

5° Punto

Conferimento incarico per la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio per gli esercizi 2025-2027 nonché per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno degli esercizi dal 2025 al 2027; attività di verifica periodica di cui all'art. 14 del D. Lgs. 27.1.2010 n. 39, nonché per le attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all'art. 1. Comma 94 L. 244/07, sulla base di proposta motivata del collegio sindacale ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



**PROPOSTA MOTIVATA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO
DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS.
N. 39/2010**

Signori Azionisti,

PREMESSO

- che l'Assemblea di CULTI Milano SpA, nell'adunanza del 29 marzo 2022, aveva conferito l'incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 14 del DLgs n° 39/2010, come modificato dal DLgs n° 135/2016, e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile a Deloitte & Touche SpA;
- che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 viene pertanto a scadenza tale incarico;
- che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 viene altresì a scadenza l'incarico novennale a suo tempo conferito dalla capogruppo KME Group SpA (la Capogruppo) a Deloitte & Touche SpA per la revisione legale del suo bilancio e di quello del gruppo;
- che l'Assemblea della capogruppo KME Group SpA in data 17 dicembre 2024 ha conferito incarico per la revisione legale dei conti - per gli esercizi 2025-2033 - a KPMG SpA;
- che, in vista della scadenza del mandato novennale di Deloitte & Touche SpA, il Collegio Sindacale della Capogruppo ha predisposto apposita "Proposta Motivata per il Conferimento dell'incarico di Revisione Legale dei Conti ai sensi dell'art. 13 co. 1 D.Lgs. n. 39/2010" in cui ha ampiamente motivato la proposta di conferimento dell'incarico a KPMG SpA;
- che, ai fini di una più efficace ed efficiente attività di revisione a livello di gruppo e di un allineamento di tutte le scadenze dei mandati delle società del gruppo KME, si ipotizza di conferire l'incarico di revisore legale a KPMG SpA per tutte le società del gruppo ritenute significative, a decorrere dal medesimo periodo 2025, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 135/2016, e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile;




- che la prossima Assemblea dei Soci di CULTI Milano SpA è stata pertanto convocata per deliberare anche in merito all'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2025-2027;

CONSIDERATO

- che è pervenuta alla Società, da KPMG SpA, la proposta, datata 13 marzo 2025, in merito all'incarico di Revisione legale per gli esercizi 2025-2027;
- che la predetta KPMG SpA è stata appunto nominata revisore della società che controlla CULTI Milano SpA per il periodo 2025-2033;
- che il Collegio Sindacale della capogruppo KME Group SpA, nella propria proposta motivata, ha messo a confronto le proposte ricevute per la medesima e per le varie società del gruppo da BDO Italia SpA, Forvis Mazars SpA, Pricewaterhousecoopers SpA e KPMG SpA, proponendo per l'incarico quest'ultima;
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, la proposta prevede, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione e la revisione contabile limitata del bilancio consolidato intermedio;
- che il corrispettivo indicato nella proposta per l'attività di Revisione legale dei conti ex art. 14 D.Lgs. n. 39/2010, comprese le verifiche trimestrali della corretta tenuta della contabilità, è definito in Euro 32.346,00 per ciascun esercizio, oltre spese vive;
- che tale corrispettivo risulta leggermente inferiore a quello applicato dal precedente Revisore;

VERIFICATO

- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nella proposta, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che la proposta contiene anche specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti previsti dalla legge;



- che, sulla base di quanto desumibile dalla proposta, il Revisore legale, che ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico, risulta in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- che il predetto Revisore legale, nella sua proposta, risulta disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adatte al mandato;
- che il Collegio Sindacale della capogruppo KME Group SpA ha a suo tempo valutato le proposte del Revisore, sia sotto il profilo tecnico che economico sia dell'adeguatezza, dell'indipendenza e, in sintesi, dell'idoneità a rivestire l'incarico, proponendo motivatamente nel proprio documento, emesso in data 15 novembre 2024, la società KPMG SpA per l'incarico di Revisione legale;

PROPONE


sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di Revisione Legale dei conti per gli esercizi 2025-2027 sia affidato dall'Assemblea, previa determinazione del corrispettivo pari ad Euro 32.346,00 per ogni esercizio, alla società di revisione KPMG SpA, già Revisore Legale della capogruppo KME Group SpA.

Con osservanza,

Milano, 11 aprile 2025

Per il Collegio Sindacale

Il Presidente *Luca Maria Manzi*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luca Maria Manzi', written over a faint dotted line. The signature is cursive and spans across the text of the president's name.

CULTI MILANO SPA

Assemblea straordinaria degli Azionisti

(29 aprile 2025 in prima convocazione)

(30 aprile 2025 in seconda convocazione)

Parte straordinaria

1° Punto

Modifiche degli articoli 14 (Intervento all'Assemblea), 15 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 22 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 23 (Adunanze del Consiglio) e 29 (Collegio sindacale) dello Statuto sociale, anche ai sensi della Legge n. 21 del 5 marzo 2024. Delibere inerenti e conseguenti.



Modifiche degli articoli 14 (Intervento all'Assemblea), 15 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 22 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 23 (Adunanze del Consiglio) e 29 (Collegio sindacale) dello Statuto sociale, anche ai sensi della Legge n. 21 del 5 marzo 2024. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

nella seduta del 20 marzo 2025 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l'Assemblea Straordinaria, al fine di sottoporre alla Vostra attenzione una proposta di modifica dello Statuto Sociale, conseguente all'entrata in vigore della Legge n. 21 del 5 marzo 2024 pubblicata in G.U. n. 60 del 12 marzo 2024 (cd "Legge Capitali"), ritenuta opportuna per permettere una migliore e più efficiente gestione delle assemblee della Società.

In particolare, viene proposto di modificare:

- l'articolo 14 (Intervento all'Assemblea) dello Statuto sociale con l'introduzione di un nuovo paragrafo, al fine di consentire che possa essere designato dalla Società un soggetto al quale gli azionisti possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ("TUF") (di seguito il "**Rappresentante Designato**"), di modo che – ove previsto dall'avviso di convocazione – l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano essere esercitati, ai sensi dell'art. 135-*undecies.1* del TUF, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, a cui possano essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies* del TUF;
- gli articoli 15 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 23 (Adunanze del Consiglio) e 29 (Collegio sindacale) dello Statuto sociale adottando una nuova formulazione allineata con l'attuale normativa;
- il terzo comma dell'articolo 22 (Nomina e sostituzione degli amministratori) dello Statuto sociale al fine di allineare quanto previsto da tale previsione statutaria all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*, in materia di verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori, oggetto di modifica da parte di Borsa Italiana.

Con riferimento all'efficacia delle modifiche statutarie, si precisa che le stesse entreranno in vigore con effetto dall'iscrizione nel Registro delle Imprese del verbale dell'assemblea straordinaria.

Si precisa infine che la delibera di modifica dello Statuto Sociale, da assumersi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria dettate dalla disciplina applicabile e dallo Statuto Sociale, non attribuisce ai Signori Azionisti il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

Di seguito si riporta il testo a confronto degli articoli modificati, con la specifica che, nel testo proposto, le parti che si propone di aggiungere sono evidenziate in grassetto sottolineato e le parti che si propone di eliminare sono barrate:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 14 Intervento all'Assemblea</p> <p>Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.</p> <p>La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p>	<p>Art. 14 Intervento all'Assemblea</p> <p>Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.</p> <p>La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p><u>Ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, l'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, a cui possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF.</u></p>
<p>Art. 15 Intervento mediante mezzi di telecomunicazione</p> <p>L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 	<p>Art. 15 Intervento mediante mezzi di telecomunicazione</p> <p>L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui e distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; — sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

<ul style="list-style-type: none"> - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. <p>La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.</p> <p>Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.</p>	<p>— sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>— vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.</p> <p>La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.</p> <p><u>Ai sensi dell'art. 2370, comma 4 c.c., l'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso 3 di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla normativa regolamentare pro tempore vigente, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</u></p> <p>Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.</p>
<p>Art. 22 Nomina e sostituzione degli amministratori</p>	<p>Art. 22 Nomina e sostituzione degli amministratori</p>
<p>Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.</p> <p>Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.</p>	<p>Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.</p> <p>Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.</p>

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere almeno 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, che dovrà essere preventivamente individuato o valutato positivamente dall'*Euronext Growth Advisor* della Società.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'8% (otto per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere almeno 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, ~~che dovrà essere preventivamente individuato o valutato positivamente dall'*Euronext Growth Advisor* della Società.~~

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'8% (otto per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile.

L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione.

Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile.

L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione.

Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

<p>La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.</p>	<p>La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.</p>
<p>Art. 23 Adunanze del Consiglio</p>	<p>Art. 23 Adunanze del Consiglio</p>
<p>Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario.</p> <p>I consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.</p> <p>La convocazione viene fatta dal presidente o anche da uno solo dei consiglieri con lettera da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del Collegio sindacale o, in caso di urgenza, con raccomandata A/R, <i>telefax</i> o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.</p> <p>In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo ove tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.</p> <p>Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.</p> <p>Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.</p>	<p>Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario.</p> <p>I consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.</p> <p>La convocazione viene fatta dal presidente o anche da uno solo dei consiglieri con lettera da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del Collegio sindacale o, in caso di urgenza, con raccomandata A/R, <i>telefax</i> o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.</p> <p>In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo ove tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.</p> <p>Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.</p> <p>Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.</p>



<p>Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.</p>	<p>Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.</p> <p><u>Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</u></p>
<p>Art. 29 Collegio sindacale</p>	<p>Art. 29 Collegio sindacale</p>
<p>Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ.; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.</p> <p>I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.</p> <p>Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.</p> <p>All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.</p>	<p>Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ.; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.</p> <p>I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.</p> <p>Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche <u>mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari</u> per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.</p> <p>All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.</p>

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera


- (i) di modificare, con effetto dall'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese, gli articoli 14 (Intervento all'Assemblea), 15 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 22 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 23 (Adunanze del Consiglio) e 29 (Collegio sindacale) dello Statuto Sociale, come risulta dal testo contenuto nella Relazione illustrativa degli Amministratori;*
- (ii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere affinché provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare lo statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c.”.*

Milano, 20 marzo 2025

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Franco Spalla)



SPAZIO ANNULLATO

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata CULTI Milano S.p.A..

Articolo 2

Sede

La società ha sede nel comune di Milano, all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni d'attuazione del Codice Civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del medesimo Comune.

Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto:

- il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti per l'arredamento e relativi accessori, articoli per bagno, mobili, articolo casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radio televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio;
- il commercio di abbigliamento, tessuti, confezioni tessili, articoli di profumeria ed altri generi di largo consumo venduti anche al pubblico e preferibilmente riportanti il marchio omologo alla ragione sociale ed ai marchi aziendali e relative derivazioni;
- la somministrazione di servizi relativi al benessere, alla salute, al turismo ed alla ristorazione.

Essa può, in relazione allo scopo suddetto anche in consorzio o in associazione temporanea con altre imprese compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari e, purché non nei confronti del pubblico, attività finanziaria, compreso anche il rilascio di fidejussioni e garanzie, anche reali per garantire obbligazioni proprie o di terzi ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Il tutto sia in Italia sia all'estero, in proprio e per conto e/o con il concorso di terzi, nel rispetto delle vigenti normative di legge, con le prescritte autorizzazioni e con espressa esclusione delle attività che siano riservate a determinate categorie di soggetti o per le quali siano richiesti specifici requisiti non posseduti dalla Società.

La Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Sempre e solo al fine di realizzare l'oggetto sociale, la Società può infine compiere operazioni finanziarie e prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi, ed assumere partecipazioni in altre Società o imprese: il tutto purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 4

Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 5

Capitale e azioni

Il capitale sociale è fissato in Euro 3.095.500,00 (tremilioninovantacinquemilacinquecento/00) ed è diviso in numero 3.095.500 (tremilioninovantacinquemilacinquecento) azioni prive del valore nominale.

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

Articolo 6

Categorie di azioni e strumenti finanziari

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "cum warrant" e "warrant", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'assemblea straordinaria previste dalla legge.

Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 7

Identificazione degli azionisti

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentano, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza

dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Articolo 8

Diritto di recesso

Il recesso non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della società, l'introduzione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari, la rimozione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 9

Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo:

- (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
- (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 35% (trentacinque per cento), 40% (quaranta per cento), 45% (quarantacinque per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento), 75% (settantacinque per cento), 90% (novanta per cento) e 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale, nonché delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo 9 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ..

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della

deliberazione.

Articolo 10

Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-*bis* e seguenti TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato *Euronext Growth Milan*, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**EGM**”).

Articolo 11

OPA Endosocietaria

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, “TUF”) ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento EGM come successivamente modificato.

Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della società.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 11 dello Statuto.

Resta inteso che:

- (i) la disciplina richiamata e, in particolare, l’articolo 106 TUF troveranno applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% (trenta per cento) più un’azione del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società;
- (ii) l’articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale.

Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari al 30% (trenta per cento) più un’azione non sia accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all’autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF, opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Sino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all’inizio delle negoziazioni delle azioni su EGM l’obbligo di offerta previsto dall’art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal *Panel* di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto

da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal *Panel* con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

ASSEMBLEA

Articolo 12

Preventiva autorizzazione assembleare

Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri *asset* che realizzino un “*reverse take over*” ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
- b. cessione di partecipazioni o imprese o altri *asset* che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
- c. revoca dall'ammissione a quotazione sull'EGM della società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti, ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti EGM. Tale *quorum* deliberativo si applicherà altresì a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Resta inteso che la revoca dall'ammissione alle negoziazioni non dovrà essere preventivamente approvata dall'assemblea ordinaria in caso di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

La Società al momento in cui richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'*Euronext Growth Advisor* (o “EGA”) e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

Articolo 13

Convocazione

L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione o da uno o

più amministratori.

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nel sito web della Società e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 14

Intervento all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, l'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, a cui possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF.

Articolo 15

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., l'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze

previste dalla legge.

Articolo 16

Rappresentanza in Assemblea

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Articolo 17

Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo e, in mancanza di questi, dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 18

Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Articolo 19

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Articolo 20

Competenze dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 21

Consiglio di amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, Cod. Civ..

Articolo 22

Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere almeno 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'8% (otto per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per

intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 23

Adunanze del Consiglio

Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario.

I consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

La convocazione viene fatta dal presidente o anche da uno solo dei consiglieri con lettera da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del Collegio sindacale o, in caso di urgenza, con raccomandata A/R, *telex* o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo ove tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della

maggioranza dei suoi componenti.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Articolo 24

Poteri di gestione

Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Articolo 25

Delega di attribuzioni

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Articolo 26

Direttore generale

Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo all'organo amministrativo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 27

Rappresentanza della società

Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli

institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 28

Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 29

Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ.; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

Articolo 30

Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'8% (otto per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto

il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 31

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 32

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

Articolo 33

Scioglimento e liquidazione

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- (i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- (ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- (iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spediti agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- (iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487-*bis* Cod. Civ. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al Collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Articolo 34

Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

Firmato Susanna Schneider

REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Settimo Milanese, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Settimo Milanese, data apposta in calce